

NAPOLETANO D., *Il lavoro subordinato*.

Un vol. di pp. 296. Giuffrè, Milano, 1955.

La pubblicazione di una parte del presente volume, apparsa sulla « Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale » (*Il lavoro, l'azienda e l'impresa*, 1955, I, 1 ss.), portò alla ribalta uno tra i più suggestivi argomenti del nostro diritto. Con l'opera l'A. ha voluto completarla e nella indagine è stata compiuta una ricostruzione — in base alla più recente dottrina e giurisprudenza — del concetto di lavoro subordinato nell'attuale momento storico.

Come sottolinea il Napoletano, il nucleo centrale è rappresentato dalla *inserzione del lavoro nell'azienda*, e questo viene sviluppato soltanto dopo una precisa distinzione che intercorre tra impresa ed azienda. Al lume dell'art. 46 della Costituzione oggi il lavoratore non ha più l'*obbligo* di collaborare nell'azienda, ma il *diritto alla gestione delle aziende*, concetto questo che, nella discussione al Congresso nazionale di diritto del lavoro del 1954 venne magistralmente trattato dal Pugliatti.

« Il dovere di collaborazione (S. Pugliatti, *Proprietà e lavoro nell'impresa*, in « Riv. giur. lav. », 1954, I, 135 ss.) intanto per me ha un suo aspetto etico, in quanto — attraverso la dichiarazione di questo *dovere* — si riconosce solennemente, proprio sul piano etico, il titolo del lavoratore alla collaborazione. Quando si dice che il lavoratore *deve* collaborare nell'impresa, si è detto implicitamente e preventivamente che egli è *legato* alla impresa, e che ha il *diritto* di collaborare. Se ne ricava quello che qualcuno ha detto il principio del rendimento del lavoro, altri (il Mazzoni) principio della collaborazione aziendale. In senso generico, la collaborazione esprime la solidarietà tra i fattori produttivi, in senso specifico apre le por-

te a determinati istituti, che ne incarnano gli aspetti concreti ».

Per questo l'inserzione del lavoratore nell'azienda è l'elemento più caratteristico e sicuro del rapporto di lavoro subordinato.

L'opera passa poi alla trattazione degli elementi caratteristici ed essenziali di tale rapporto: la collaborazione, la subordinazione, la professionalità e l'onerosità: ma, tra questi, è soprattutto il primo elemento che richiama la nostra attenzione.

Il concetto di collaborazione viene trascurato dalla dottrina, anzi una parte di essa tende a sminuirlo od a negarlo, mentre la sua elaborazione è resa necessaria dalla liceità o meno di quella forma di manifestazione sindacale detta *non collaborazione*. Essa, praticamente, consiste in un rallentamento del ritmo di lavoro diretto ad escludere ogni prestazione ultracontrattuale ed a ridurre la prestazione di lavoro negli stretti limiti previsti dal contratto; nel rifiuto di organizzare il lavoro supplendo alle deficienze dell'azienda; nella osservanza delle norme specifiche relative alla esecuzione del lavoro, contenute, tra l'altro, nel regolamento interno d'azienda; nel rifiuto di prestare lavoro straordinario fuori dei casi previsti dalla legge.

Tale comportamento è stato senz'altro ritenuto illegittimo, facendo richiamo ai seguenti argomenti: a) la non collaborazione sarebbe contraria alla causa del rapporto di lavoro, che si esprimerebbe appunto nella collaborazione di cui è parola nell'articolo 2094 c. c.; b) sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 1375 c. c. che impone l'esecuzione in buona fede del contratto, e rappresenterebbe perciò violazione dolosa degli obblighi contrattuali, in quanto la diminuzione intenzionale del ritmo lavorativo provoca una diminuzione intenzionale della produzione e perciò un danno cagionato con dolo all'imprenditore;

c) sarebbe infine incompatibile con l'art. 1374 c. c., secondo cui il « contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e la equità » (Cass. 4 marzo 1952, n. 584).

Per il Napoletano « non interessa la nostra indagine il problema della legittimità o meno di tale forma di lotta sindacale » (p. 55), e forse a buona ragione, altrimenti avrebbe perduto la visione d'insieme dell'argomento. Riteniamo però che il tema merita un successivo approfondimento, dopo la dotta elaborazione del Natoli. Per questi il termine *collaborare* di cui all'art. 2094 c. c. ha un valore puramente retorico e sta a designare quella necessità di cooperazione che incombe ad ogni e qualsiasi debitore, per il soddisfacimento del creditore. A tale scopo è necessario tener conto di tutta una serie di elementi ambientali che non di rado impongono al lavoratore prestazioni che vanno oltre i limiti di tale diligenza e che perciò si esauriscono in prestazioni alle quali egli non sarebbe tenuto.

La migliore dimostrazione della ir rilevanza del termine si riscontra, del resto, nella inanità dei tentativi intesi a riportare la cosiddetta collaborazione nella struttura della causa del rapporto, tentativi che si sono risolti in, più o meno irrilevanti, esercizi verbali.

All'obbligo della collaborazione il Napoletano pone, quale correlato attivo, il diritto alla gestione aziendale, cosicchè tra collaborazione ed immissione del lavoratore nell'intera struttura aziendale con la conoscenza dei problemi tecnici ed economici ad essa relativi si possa avere una coordinazione cumulativa. Ma le finalità dell'opera escludono un'indagine sui rapporti ed attribuzioni dei consigli di gestione e delle commissioni interne. I limiti ed i controlli che questi pon-

gono all'attività dell'imprenditore rendono inconciliabili nello stesso un potere di supremazia gerarchica sui lavoratori, attenuando e superando così la concezione di *subordinazione gerarchica* di cui all'art. 2094 c. c. Tale affermazione viene sviluppata dall'A. nel secondo elemento del rapporto di lavoro: la subordinazione.

La seconda parte dell'opera tratta l'origine del rapporto di lavoro, la natura giuridica del contratto e talune figure controverse del lavoro subordinato: tra queste il contratto di lavoro a domicilio ed il contratto di lavoro domestico, soltanto recentemente disciplinati (L., 13 marzo 1958, n. 264 e L., 2 aprile 1958, n. 339).

T. TRANQUILLO

*Milano, Università Cattolica.*

NASALLI ROCCA E., *Le vicende camerali nella economia piacentina dall'Ottocento al primo Novecento*. Un vol. di pp. VII, 335. Piacenza, Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, 1958.

Come manca ancora un'opera originale sulla storia delle Camere di Commercio in Italia, così non sono nemmeno numerose le monografie sulla storia delle singole Camere di Commercio. Anche per questo motivo, quindi, salutiamo con piacere la pubblicazione — avvenuta sotto gli auspici dell'Ente stesso — dell'attuale lavoro sulle vicende della Camera Piacentina durante il XIX secolo e i primi anni del XX.

Benchè nella sua sintesi storica l'A. prenda sostanzialmente le mosse dall'epoca della fondazione vera e propria della Camera avvenuta nell'anno 1817 sotto il Ducato di Maria Luigia d'Austria, egli giustamente non trascura di considerare, sia pur brevemente, quelle che furono sia le ultime vicende dell'antico Collegio dei Mercanti, sia i primi tentativi, di cui